

COMUNE DI SAN BONIFACIO
Provincia di Verona

P.I.
tematico

ELABORATI DI ACCORDO
DITTA MARINI

Elaborato

DICHIARAZIONE V.INC.A.
All. E DGRV 1400/2017

N° progr.

06


Progettazione

STUDIO TECNICO

Ing. Denis Sugan

PROGETTISTA URBANISTA

Arch. Emanuela Volta



Sindaco

Responsabile del procedimento

Consulenza

GENNAIO 2019

DICHIARAZIONE AI SENSI DGRV 1400/2017

La sottoscritta Arch. Emanuela Volta nata a Legnago il 14/09/1972 e residente in Villafranca di Verona CAP 37062 – VR in Via Termine 30 A Tel. 3396706683, fax 0456350196, email: volta.emanuela@gmail.com

DICHIARA

che per le istanze presentate NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibili all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400/2017 al punto n° 23: *progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.*

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: VERIFICA DI NON NECESSITA' DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA per il *Piano degli Interventi tematico denominato "PROPOSTA DI ACCORDO ex ART. 6 l.r. 11/2004 PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI UNA AREA ARTIGIANALE SITA IN VIA PRAISSOLA n. 74 DI PROPRIETA' DEL SIGNOR MARINI MAURO"* individuata nel comune di San Bonifacio (VR).

DATA 12/12/2018

Il DICHIARANTE Emanuela Volta



Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA 12/12/2018

Il DICHIARANTE Emanuela Volta



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l'archiviazione delle istanze presentate nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. Il Titolare e responsabile del trattamento è: Comune di San Bonifacio Indirizzo: Piazza Costituzione, 4 - 37047 San Bonifacio (VR) - Posta Elettronica Certificata: sanbonifacio.vr@cert.ip-veneto.net

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

DATA 12/12/2018

Il DICHIARANTE Emanuela Volta



Cognome **VOLTA**
 Nome **EMANUELA**
 nato il **14/09/1972**
 (atto n. **800** p. **1** e **A 1972**)
 a **LEGNAGO (VR)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **VILLAFRANCA DI VERONA**
 Via **VIA TERMINE 30A**
 Stato civile **CONIUGATA**
 Professione **ARCHITETTO**
 CONGIUGATI E CONVENIENZI SALIENTI
 Statura **1,58**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare C.S. *[Firma]*
 Villafrenca di Verona 17/12/2019
 N. SINDACO
 SINDACO
[Firma]
[Stampato]


 SCADENZA 14/09/2026
 Diritti euro: 3,42
 AV 6182001


REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
 VILLAFRANCA DI VERONA
 CARTA D'IDENTITÀ
 N° AV 6182001
 DI
 VOLTA
 EMANUELA

**PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

La sottoscritta Arch. Emanuela Volta nata a Legnago il 14/09/1972 residente a Villafranca di Verona, Via Termine 30A - iscrizione Ordine Architetti Provincia di Verona n. 1578 mail volta.emanuela@gmail.com pec e.volta@pec.it;

in qualità di tecnico incaricato della redazione della VERIFICA DI NON NECESSITÀ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA per il Piano degli Interventi tematico denominato "PROPOSTA DI ACCORDO ex ART. 6 l.r. 11/2004 PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI UNA AREA ARTIGIANALE SITA IN VIA PRAISSOLA n. 74 DI PROPRIETÀ DEL SIGNOR MARINI MAURO" individuata nel comune di San Bonifacio (VR).

DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto:

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	

DATA 12/12/2018

II DICHIARANTE Arch. Emanuela Volta



Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.


Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA 12/12/2018

II DICHIARANTE Arch. Emanuela Volta



MODELLO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

di cui alla dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento dei dati, suo rappresentante, che La riguardano è Comune di San Bonifacio

Indirizzo: Piazza Costituzione, 4 - 37047 San Bonifacio (VR) - Posta Elettronica Certificata:

sanbonifacio.vr@cert.ip-veneto.net

La casella mail del Titolare del trattamento, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi per le questioni relative al trattamento dei dati che La riguardano, è: Pec:

Posta Elettronica Certificata: sanbonifacio.vr@cert.ip-veneto.net

Il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) che La riguardano è il Comune di San Bonifacio Indirizzo: Piazza Costituzione, 4 - 37047 San Bonifacio (VR)

La casella mail del Responsabile della Protezione, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi per le questioni relative alla protezione dei dati che La riguardano, è: :

Posta Elettronica Certificata: sanbonifacio.vr@cert.ip-veneto.net

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione dell'incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, ...) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, [indicare una opzione e compilare la parte mancante]:

- x potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in materia di valutazione di incidenza e non saranno diffusi.
- ☐ potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in materia di valutazione di incidenza e diffusi attraverso [indicare il canale di diffusione] _____, ai sensi del [indicare articolo e atto normativo che regola la diffusione]

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia;
- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Titolare del trattamento o suo rappresentante l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende dalla necessità di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione dell'incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, ...).

L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo svolgimento dei predetti compiti.

f.to IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
O SUO RAPPRESENTANTE

DATA

12/12/2018

IL DICHIARANTE (per presa visione)

Arch. Emanuela Volta



1	LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE SI CONFIGURA PERTANTO COME UNO STRUMENTO DI PREVENZIONE CHE ANALIZZA GLI EFFETTI DI PIANI, PROGETTI E INTERVENTI IN UN CONTESTO ECOLOGICO DINAMICO.	9
2	METODOLOGIA DI ANALISI E RICHIAMI NORMATIVI	9
3	GLI STRUMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ	11
4	LE FASI DELLA SELEZIONE PRELIMINARE (SCREENING)	11
5	PROCEDURA UTILIZZATA	12
	NECESSITÀ DI PROCEDERE CON LO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA E LETTURA DEL PARAGRAFO 2.2. ALL. A DGRV 1400/2017	12
6	DESCRIZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI TEMATICO: PROPOSTA DI ACCORDO EX ART. 6 L.R. 11/2004 PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI UNA AREA ARTIGIANALE SITA IN VIA PRAISSOLA N. 74 DI PROPRIETÀ DEL SIGNOR MARINI MAURO	15
	6.1. COERENZA CON IL PAT	15
7	LOCALIZZAZIONE E INQUADRAMENTO URBANISTICO	17
8	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	24
9	LOCALIZZAZIONE RISPETTO LA RETE ECOLOGICA SOVRALocale E LOCALE	26
10	LOCALIZZAZIONE RISPETTO I SITI NATURA 2000	29
11	USO DEL SUOLO	30
12	<i>IDENTIFICAZIONE E MISURA DEGLI EFFETTI CON RIFERIMENTO AGLI HABITAT, HABITAT DI SPECIE, E SPECIE NEI CONFRONTI DEI QUALI SI PRODUCONO</i>	32
	12.1. VALUTAZIONI DEI PRINCIPALI EFFETTI PREVISTI	37
	12.2. ALTERAZIONI DIRETTE E INDIRETTE SULLE COMPONENTI AMBIENTALI ARIA, ACQUA, SUOLO	39
	12.3. ESCLUSIONE DEI POSSIBILI EFFETTI CON RIFERIMENTO AGLI HABITAT, HABITAT DI SPECIE E SPECIE NEI CONFRONTI DEI QUALI SI PRODUCONO	40
13	<i>CONCLUSIONI</i>	44

OGGETTO: RELAZIONE TECNICA A COMPLETAMENTO DELL'ALLEGATO E – DGRV 1400/2017 RELATIVA A: PROPOSTA DI ACCORDO EX ART. 6 L.R. 11/2004 PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI UNA AREA ARTIGIANALE SITA IN VIA PRAISSOLA N. 74 DI PROPRIETA' DEL SIGNOR MARINI MAURO" INDIVIDUATA NEL COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR).

Fine ultimo della relazione è dimostrare la non necessità della Valutazione di Incidenza per l'intervento in oggetto, premesso che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee).

La tutela della biodiversità nel territorio della Regione Veneto avviene principalmente attraverso l'istituzione e la successiva gestione delle aree naturali protette (parchi e riserve) e delle aree costituenti la rete ecologica europea Natura 2000.

La Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) è un procedimento che, come descritto dal D.P.R. 357/1997 all' Art. 5, va attivato nei casi in cui un piano o un progetto di opera o intervento possano avere incidenza significativa su siti segnalati in sede Comunitaria come siti d'importanza comunitaria (S.I.C.) o zone di protezione speciale (Z.P.S.).

1 LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE SI CONFIGURA PERTANTO COME UNO STRUMENTO DI PREVENZIONE CHE ANALIZZA GLI EFFETTI DI PIANI, PROGETTI E INTERVENTI IN UN CONTESTO ECOLOGICO DINAMICO.

Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti della Rete Natura 2000 e del contributo che tali correlazioni portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete stessa, valutando le interconnessioni a livello di regione biogeografica (livelli regionale, nazionale e comunitario), valutando il sito nella funzionalità dell'intera rete.

I siti denominati ZPS e SIC costituiscono la rete Natura 2000, che ha lo scopo prioritario di garantire la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie significative del continente europeo come indicati nelle Direttive comunitarie "Habitat" (92/43/CEE) e "Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici" (2009/147/CE). Le disposizioni relative alla valutazione d'incidenza non sono limitate a piani, progetti e interventi situati all'interno del sito ma si applicano a qualsiasi piano, progetto o intervento, non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito che possa avere incidenze significative negative su di esso.

- Il concetto di incidenza significativa deve essere interpretato in relazione alle particolarità ed alle condizioni ambientali dei siti, tenendo conto degli obiettivi di conservazione
- La valutazione di incidenza viene attivata non da una certezza ma da una possibilità di incidenze significative.

2 METODOLOGIA DI ANALISI E RICHIAMI NORMATIVI

La tutela della biodiversità nel territorio della Regione Veneto avviene principalmente attraverso l'istituzione e la successiva gestione delle aree naturali protette (parchi e riserve) e delle aree costituenti la rete ecologica europea Natura 2000.

La Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) è un procedimento che, come descritto dal D.P.R. 357/1997 all' Art. 5, va attivato nei casi in cui un piano o un progetto di opera o intervento possano avere incidenza significativa su siti segnalati in sede Comunitaria come siti d'importanza comunitaria (S.I.C.) o zone di protezione speciale (Z.P.S.).

La valutazione d'incidenza ambientale si configura pertanto come uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di piani, progetti e interventi in un contesto ecologico dinamico.

Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti della Rete Natura 2000 e del contributo che tali correlazioni portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete stessa, valutando le interconnessioni a livello di regione biogeografica (livelli regionale, nazionale e comunitario), valutando il sito nella funzionalità dell'intera rete.

I siti denominati ZPS e SIC costituiscono la rete Natura 2000, che ha lo scopo prioritario di garantire la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie significative del continente europeo come

indicati nelle Direttive comunitarie "Habitat" (92/43/CEE) e "Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici" (2009/147/CE).

Le disposizioni relative alla valutazione d'incidenza non sono limitate a piani, progetti e interventi situati all'interno del sito ma si applicano a qualsiasi piano, progetto o intervento, non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito che possa avere incidenze significative negative su di esso.

Il concetto di incidenza significativa deve essere interpretato in relazione alle particolarità ed alle condizioni ambientali dei siti, tenendo conto degli obiettivi di conservazione.

La valutazione di incidenza viene attivata non da una certezza ma da una possibilità di incidenze significative.

Principali normative regionali di riferimento:

- D.G.R. 740 del 14.03.2006 - Rete ecologica Natura 2000. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 31 gennaio 2006, n.192.
- D.G.R. 3173 del 10.10.2006 - Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative
- D.G.R. 2371 del 27.07.2006 (L.R. 1 del 05.01.2007, all. E) Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997.
- D.G.R. 4241 del 30.12.2008 - Rete Natura 2000. Indicazioni operative per la redazione dei Piani di gestione dei siti di rete Natura 2000. Procedure di formazione e approvazione dei Piani di gestione.
- D.G.R. 791 del 31.03.2009 - Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.
- DGRV n. 1400/2017 - che sostituisce la DGRV n. 2299/2014

La relazione di non necessità di valutazione di incidenza ambientale costituisce l'oggetto del presente documento ed è stata realizzata sulla base dell'iter metodologico indicato nel **DGR del Veneto n. 1400/2017**.

Nella suddetta delibera la Regione Veneto indica le modalità operative per la verifica e il controllo dei documenti di valutazione di incidenza e, nell'Allegato A, riporta una guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. Tale guida metodologica definisce gli aspetti procedurali e le linee di indirizzo per la stesura del documento di valutazione di incidenza e per il successivo esame di questa da parte dell'autorità competente, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

Lo studio delle caratteristiche dei siti Natura 2000 e dell'assetto ecosistemico del territorio è stato realizzato mediante acquisizione di dati cartografici regionali, bibliografici, fotointerpretazione e osservazioni dirette sul campo. La cartografia degli habitat di interesse comunitario interessati da potenziali incidenze del Progetto, approvata dalla Giunta Regionale (**DGR 4240/2008**), è stata acquisita dal portale della Regione Veneto (sezione Biodiversità e Reti Ecologiche).

Le note esplicative per l'utilizzo della cartografia degli habitat vengono indicate nella Circolare Regionale 8 maggio 2009 (Circolare esplicativa in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di Incidenza). In detta circolare si sottolinea la necessità di inserimento e aggiornamento della cartografia georeferenziata degli habitat all'interno degli studi di valutazione di incidenza ambientale.

Lo studio della distribuzione componente floro-faunistica di interesse comunitario è stata effettuata a partire dalla cartografia distributiva delle specie approvata con **D.G.R. n. 2200 del 27 novembre 2014** (database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza - D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articoli 5 e 6 - Allegato A: database georiferito della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza, in formato file shape).

3 GLI STRUMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ

L'obiettivo generale perseguito da rete Natura 2000 è il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, o un eventuale suo ripristino, dei tipi di habitat naturali e seminaturali e degli habitat di specie nella loro area di ripartizione naturale.

Ciò rappresenta una forma di tutela attiva che può essere condotta attraverso l'applicazione di strumenti operativi, quali:

- le misure di conservazione approvate con la deliberazione n. 2371 del 2006;
- recepimento del D.M. 184/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” (c.d. decreto Pecoraro Scanio);
- il piano di gestione dei siti della rete Natura 2000.

Le misure di conservazione

Conformemente alle linee guida emanate in materia dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, nel 2002, e agli obblighi previsti dalla direttiva medesima, l'Amministrazione Regionale del Veneto, con la deliberazione n. 2371 del 2006, ha approvato le misure di conservazione per tutte le Zone di Protezione Speciale e per i Siti di Importanza Comunitaria in esse inclusi. Con tale strumento, per ciascuna ZPS, sono state definite le priorità di conservazione (obiettivi) mediante il confronto tra le esigenze ecologiche, lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, e le vulnerabilità riconosciute per ogni sito.

Allo stesso tempo sono stati riconosciuti gli elementi, sia habitat che specie, da sottoporre al solo monitoraggio periodico in quanto l'attuale gestione assicurava il mantenimento in buono stato di conservazione. Per tutti gli altri elementi, invece sono stati individuati i criteri e definite le modalità per il raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente. Alle soluzioni di natura regolamentare, che prevedono la definizione di divieti ed obblighi o la predisposizione di piani di azione o linee guida, si accompagnano, tra le altre, le attività di gestione, manutenzione, controllo e vigilanza.

Il D.M. 184/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”

Con Decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 255 dell'11 settembre 2008, la Regione del Veneto ha dovuto recepire e dare applicazione al Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 184 sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e sulle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) emanato il 17 ottobre 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007.

Il Decreto 184/2007 prescriveva l'obbligo per le regioni di adeguare le proprie normative al Decreto ministeriale entro tre mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (entro quindi il 6 febbraio 2008).

Va ricordato che già il Ministro Pecoraro Scanio aveva tentato nell'agosto del 2006 di fare convertire in legge il suo Decreto 251 su aree ZPS e ZSC.

Obiettivi e misure di Conservazione sono stati desunti dal **DGR n. 2371** – Allegati E e B, recante le misure di conservazione per le 67 Zone di Protezione Speciale del Veneto.

Tali misure precisano per ciascuna Z.P.S. i principali e imprescindibili obiettivi di conservazione, definiscono i criteri per il mantenimento in buono stato di conservazione e indicano la necessità di elaborare un Piano di Gestione per il sito, ai sensi del decreto del ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002.

4 LE FASI DELLA SELEZIONE PRELIMINARE (SCREENING)

Di seguito verrà sviluppata la relazione tecnica che possa definire chiaramente la rispondenza alle ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza.

Infatti l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza è ammissibile nel caso in cui per l'attuazione dell'istanza non siano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 in quanto gli effetti che ne derivano si esauriscano prima di raggiungere gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito della Rete Natura 2000.

La presente relazione pertanto ha il compito di dimostrare che gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non hanno effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

Si specificano di seguito le fasi della selezione preliminare dando una prima indicazione delle azioni che necessitano di valutazione, in base alle possibili incidenze che tali azioni potrebbero comportare, specificando nel dettaglio in che modo la selezione preliminare (Screening) è stata analizzata.

- **FASE 1 - Necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza**

Gli estensori dello studio danno evidenza di aver verificato e motivano che il piano, il progetto o l'intervento non è ricompreso tra quelli per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza, poiché rientrando nelle fattispecie previste nel paragrafo 2.2 della DGRV 2299/2014.

- **FASE 2: Descrizione del piano, progetto o intervento - individuazione e misura degli effetti**

1. Descrizione del piano, progetto o intervento
2. Identificazione e misura degli effetti
3. Definizione dei limiti spaziali e temporali dell'analisi
4. Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire congiuntamente.

- **FASE 3: Valutazione della significatività degli effetti**

1. Identificazione degli elementi siti della rete Natura 2000 interessati
2. Indicazioni e vincoli derivanti dalla normativa vigente e dagli strumenti di pianificazione
3. Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei quali si producono
4. Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie.

- **FASE 4 – Sintesi delle informazioni ed esito della selezione preliminare**

Le informazioni rilevate e le determinazioni assunte nelle fasi 1, 2 e 3 della selezione preliminare sono sintetizzate secondo un preciso schema da compilare, completo di dichiarazione firmata del valutatore.

5 PROCEDURA UTILIZZATA

La presente dichiarazione sviluppa la Fase 1 della Selezione Preliminare di Screening, valutando la necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza. Gli estensori dello studio pertanto danno evidenza di aver verificato la necessità o meno di predisporre uno screening di Vinca e, deciso di procedere con la non necessità, motivano che il piano può considerarsi ricompreso tra quelli per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza, poiché rientrando nelle fattispecie previste nel paragrafo 2.2 dell'Allegato A della DGRV 1400/2017.

NECESSITÀ DI PROCEDERE CON LO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA E LETTURA DEL PARAGRAFO 2.2. ALL. A DGRV 1400/2017

La valutazione di incidenza non è considerata necessaria per i piani, i progetti e gli interventi che presentano le caratteristiche elencate al paragrafo 2.2. All. A – Piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza, di seguito riportate.

a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 e previsti dai Piani di Gestione;

b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza già autorizzati, anche nei casi qui di seguito elencati:

1. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;

2. modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;

3. modifiche allo strumento urbanistico in attuazione della cosiddetta "Variante Verde", ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. "7 – Varianti verdi" della L.R. 04/2015, per la riclassificazione di aree edificabili;
4. rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
5. rinnovo di autorizzazioni e concessioni, che non comportino modifiche sostanziali, di opere realizzate prima del 24 ottobre 1997, data di entrata in vigore del DPR n. 357/1997;
6. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, anche con modifica della destinazione d'uso, purché non comportino aumento di superficie occupata al suolo o di volumetria;
7. piani, progetti, interventi finalizzati all'individuazione e abbattimento delle barriere architettoniche su edifici e strutture esistenti, senza aumento di superficie occupata al suolo;
8. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
9. interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali, con esclusione degli interventi su contesti di parchi o boschi naturali o su altri elementi naturali autoctoni o storici;
10. progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
11. programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario effettuati senza l'uso di mezzi o veicoli motorizzati all'interno degli habitat terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano l'uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
12. piani e programmi finanziari che non prevedono la precisa e puntuale localizzazione territoriale delle misure e delle azioni, fermo restando che la procedura si applica a tutti i piani, progetti e interventi che da tali programmi derivino;
13. installazione di impianti fotovoltaici o solari termici aderenti o integrati e localizzati sugli edifici esistenti o loro pertinenze, in assenza di nuova occupazione di suolo;
14. interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, in assenza di nuova occupazione di suolo;
15. installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o termica esclusivamente da fonti rinnovabili in edifici o aree di pertinenza degli stessi;
16. pratiche agricole e colturali ricorrenti su aree già coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali eventualmente presenti in loco, quali siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc., né aumenti delle superfici precedentemente già interessate dalle uscite pratiche agricole e colturali;
17. miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascolo mediante il taglio delle piante infestanti e di quelle arboree ed arbustive di crescita spontanea, costituenti formazione vegetale non ancora classificabile come "bosco", effettuato al di fuori del periodo riproduttivo delle specie presenti nell'area;
18. interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche significative di tracciato o di ubicazione, che non interessino habitat o habitat di specie, che non necessitino per la loro esecuzione dell'apertura di nuove piste, strade e sentieri e che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi quali scavi e sbancamenti;
19. interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque;
20. interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi della normativa vigente;
21. opere di scavo e reinterro limitatamente all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee poste esclusivamente e limitatamente in corrispondenza della viabilità esistente, nonché tutte

le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro e senza l'occupazione di suolo naturale al di fuori di tale viabilità esistente e che non interessino habitat o habitat di specie;

22. manifestazioni podistiche e ciclistiche e altre manifestazioni sportive, purché con l'utilizzo esclusivamente di strade o piste o aree attrezzate esistenti;

23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Per modifiche non sostanziali o non significative, di cui al precedente elenco puntato, si intendono quelle modifiche che non comportano il cambiamento dell'area direttamente interessata dal piano, progetto o intervento, l'aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), l'attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), la determinazione di nuovi fattori di cui all'allegato B, già oggetto di valutazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni impartite dall'autorità competente per la valutazione di incidenza e contenute nell'atto di autorizzazione.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la valutazione di incidenza non si applica ai programmi i cui eventuali elaborati e strumenti normativi e cartografici non determinano effetti misurabili sul territorio, ricomprendendo in questi anche gli accordi di programma e i protocolli di intesa, fermo restando, invece, che la procedura per la valutazione di incidenza si applica a piani, progetti e interventi che da tali programmi derivano.

Valutazione:

In riferimento ai punti elencati all'interno dell'Allegato A, par. 2.2. si è valutato pertanto che l'attuazione del progetto potesse rientrare nella casistica elencata, che ammette la non necessità di predisporre la Valutazione di Incidenza.

Punto per punto si è valutato quale fosse il riferimento corretto nell'elenco contenuto nel paragrafo 2.2., e per il caso in esame si fa riferimento all'ultimo punto numerato:

23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Si ritiene che possa essere considerato anche il punto n° 1:

1. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza,

in quanto l'ambito di riqualificazione e riconversione è già presente e valutato in sede di PAT.

La Valutazione di incidenza non è pertanto necessaria e si procede con la predisposizione dell'Allegato E completo di relazione tecnica.

La Valutazione di incidenza non è pertanto necessaria.

Verona, li 12/12/2018

Il Dichiarante
Arch. Emanuela Volta



6 DESCRIZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI TEMATICO: PROPOSTA DI ACCORDO EX ART. 6 L.R. 11/2004 PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI UNA AREA ARTIGIANALE SITA IN VIA PRAISSOLA N. 74 DI PROPRIETA' DEL SIGNOR MARINI MAURO

Viene chiesto di poter riqualificare l'area in oggetto riconvertendo la volumetria esistente produttiva in volumetria residenziale con aumento di cubatura, prevedendo per l'area di **5.112 mq** una volumetria di **5.000 mc** (di cui 3.000 da riconvertire e 2.000 da realizzare ex novo).


Il Comune DI San Bonifacio, con il Piano degli Interventi a carattere Tematico, attribuisce all'area di proprietà del Proponente, identificata catastalmente al F. 10, mapp. 1165-345, all'interno dell'ATO A3.1, una volumetria predeterminata di mc 3000 da riqualificazione con cambio d'uso dei fabbricati esistenti, a cui si aggiunge una volumetria residenziale ex novo di 2000 mc, da realizzare su un'area di circa 5112 mq, da riclassificare da ZTO D3A a Zona residenziale C1, definendo i seguenti parametri progettuali:

PARAMETRI DI INTERVENTO	
SUPERFICIE AMBITO	5.112 mq
Volume esistente	3.000 mc
Volume richiesto in aggiunta	2.000 mc
Numero massimo piani	2
Altezza massima fabbricati	7 ml
Distanza dai confini	5 ml
Nuovi abitanti	33
Indice di zona	1 mc/mq
AREE A STANDARD	
Standard TOT su nuovi abitanti (30 mq/ab)	990 mq
Di cui primari (10 mq/ab)	330 mq
Di cui secondari (20 mq/ab)	660 mq


La proposta, come rappresentato negli elaborati grafico-relazionali esplicativi, prevede per l'Area, nello spirito di una reciproca collaborazione, l'iniziativa di urbanizzazione previa riqualificazione dell'ambito. La proposta di urbanizzazione prevede la realizzazione di un mono lotto a servizio di diverse unità immobiliari servite da una strada di accesso a doppio senso, che permetterà un regolare flusso veicolare verso i lotti e verso i parcheggi definiti sulla base delle indicazioni normative di Piano.

6.1. COERENZA CON IL PAT

Estratto tavola delle trasformabilità del PAT del Comune di San Bonifacio



PLANIMETRIA GENERALE
SU ORTOFOTOPIANO
1:1000



7 LOCALIZZAZIONE E INQUADRAMENTO URBANISTICO

Comune di San Bonifacio
Provincia di Verona

Piano degli Interventi
Art. 17 LR 11/2004

**ATO
A 3.1**

Denominazione:
**ACCORDO ex ART. 6 l.r. 11/2004
MARINI MAURO**
Ubicazione: **VIA PRAISSOLA n. 74**

**INQUADRAMENTO CATASTALE E
ORTOFOTO**


Individuazione area oggetto di accordo pubblico – privato su foto aerea



Individuazione catastale

La riqualificazione dell'ambito riguarderà l'intera superficie identificata catastalmente al F. 10 mappali n° 345-1158-1170-1068, anche se la Scheda Progetto riguarderà esclusivamente i mappali 345-1158

ESTRATTO DI MAPPA Fg. 10 mn. 1158, 345



**ATO
A 3.1**

Denominazione:
ACCORDO ex ART. 6 l.r. 11/2004
MARINI MAURO
Ubicazione: **VIA PRAISSOLA n. 74**

PAT

Tavola 01 – Tavola dei vincoli e della pianificazione territoriale




Tavola 02 – Tavola delle invarianti





Tavola 03 – Tavola delle fragilità




LEGENDA




CONFINI COMUNALE

COMPATIBILITA' GEOLOGICA - IDONEITA' EDIFICATORIA DEI TERRENI



AREA IDONEA



AREA IDONEA A CONDIZIONE

TIPOLOGIA DI CONDIZIONE

Compatibilità geologica condizionata da rischi di ristagno idrico e/o esondabilità



Compatibilità geologica condizionata da altri fattori geologici (natura della litologia, soggiacenza della falda)



AREA NON IDONEA

AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO



AREA ESONDABILE

TUTELA



CORSI D'ACQUA



IDROGRAFIA
ZONA DI TUTELA art.41 LR 11/2004



AREE DI TUTELA A RISCHIO ARCHEOLOGICO

NORME TECNICHE

Art. 13

Art. 13

Art. 13


Art. 14

Art. 16


Art. 17

Art. 18

Tavola 04 – Tavola delle trasformabilità



LEGENDA




CONFINE COMUNALE

AZIONI STRATEGICHE



AREA DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA



AREE DELLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PREVGENTE



AMBITO PRODUTTIVO DI INTERESSE PROVINCIALE CONSOLIDATO



AREE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE



GRANDI STRUTTURE DI VENDITA



AREA CON PROCESSO DI RIQUALIFICAZIONE IN CORSO
(DISCARICHE DISMESSE)



OPERE INCONGRUE




ELEMENTI DI DEGRADO



ATTIVITA' PRODUTTIVE PUNTIFORMI DI ATTENZIONE AMBIENTALE



LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO ECONOMICO-PRODUTTIVO



LIMITI FISICI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE



SERVIZI DI INTERESSE COMUNALE DI MAGGIOR RILEVANZA ESISTENTI



SERVIZI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DI MAGGIOR RILEVANZA ESISTENTI



SERVIZI DI INTERESSE COMUNALE DI MAGGIOR RILEVANZA DI PREVISIONE




SERVIZI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DI MAGGIOR RILEVANZA DI PREVISIONE



POLO SCOLASTICO DI RILIEVO PROVINCIALE



AREA POLIFUNZIONALE



RIQUALIFICAZIONE DELLA SR11 PADANA SUPERIORE
E DEL TESSUTO INSEDIATIVO DI BORDO

NORME TECNICHE

Art. 30

Art. 30

Art. 34

Art. 31

Art. 35

Art. 31.1

Art. 37

Art. 37

Art. 51.4.2

Art. 34

Art. 36

Art. 32

Art. 33

Art. 32

Art. 33

Art. 33

Art. 51.6.1

Art. 42

VALORI E TUTELE



CENTRI STORICI

Art. 24.1



VILLE VENETE

Art. 25



EDIFICI E COMPLESSI DI VALORE MONUMENTALE TESTIMONIALE

Art. 26



MANUFATTI DELL'ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

Art. 29



NUCLEI STORICI: SISTEMA DELL'EDILIZIA CON VALORE STORICO - AMBIENTALE ESTERNA AL CENTRO STORICO

Art. 24.2



PERTINENZE SCOPERTE DA TUTELARE

Art. 27



CONTESTI FIGURATIVI DEI COMPLESSI MONUMENTALI

Art. 28



CONI VISUALI

Art. 21




CORRIDOI ECOLOGICI REGIONALI

Art. 19



CORRIDOI ECOLOGICI PROVINCIALI

Art. 19



AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA (BUFFER ZONE)

Art. 19




ISOLE AD ELEVATA NATURALITÀ (STEPPING STONE)

Art. 19




BARRIERE INFRASTRUTTURALI

Art. 20



PARCO CAMPAGNA: AREE DELLA RICOSTRUZIONE ECOSISTEMICA POLIVALENTE IN AMBITO PLANIZIALE PERIURBANO


Art. 51.6



IDROGRAFIA PRINCIPALE

Artt. 9.4 - 16

VIABILITA'



AUTOSTRADA A4 MILANO - VENEZIA

Artt. 39 - 40



SR11

Artt. 40 - 42



STRADE DI CONNESSIONE TERRITORIALE

Art. 40



FERROVIA

Art. 44



SCHEMA DIRETTORE VIABILITA' DI PROGETTO

Artt. 40 - 31.1



TAV ALTA VELOCITA': SCHEMA DIRETTORE DI PROGETTO

Art. 44



TAV ALTA VELOCITA': SCHEMA DIRETTORE DI PROGETTO
IPOTESI NUOVO TRACCIATO ALTERNATIVO

Art. 44



SIA - SISTEMA TANGENZIALI VENETE: SCHEMA DIRETTORE DI PROGETTO

Artt. 39 - 40



STRADE DI CONNESSIONE TERRITORIALE: SCHEMA DIRETTORE DI PROGETTO

Artt. 39 - 40



PRINCIPALI PERCORSI CICLOPEDONALI NATURALISTICI

Art. 43




PRINCIPALI PERCORSI CICLOPEDONALI NATURALISTICI DI PROGETTO

Art. 43


**ATO
A 3.1**

Denominazione:
**ACCORDO ex ART. 6 l.r. 11/2004
MARINI MAURO**
Ubicazione: **VIA PRAISSOLA n. 74**

PI



Art. 82



ZTO D3a impianti produttivi isolati

Comune di San Bonifacio
Provincia di Verona

Piano degli Interventi
Art. 17 LR 11/2004

**ATO
A 3.1**

Denominazione:
**ACCORDO ex ART. 6 l.r. 11/2004
MARINI MAURO**
Ubicazione: **VIA PRAISSOLA n.74**


AMBITO DI PROGETTO

SCHEMA DOTAZIONE STANDARD
1:500





LEGENDA

- LIMITE AREA DI INTERVENTO
- Verde primario
- Parcheggio
- Strade
- Marciapiede e pista ciclopedonale



SEZIONE A-A
1:50



Comune di San Bonifacio
Provincia di Verona

Piano degli Interventi
Art. 17 LR 11/2004

**ATO
A 3.1**

Denominazione:
ACCORDO ex ART. 6 l.r. 11/2004
MARINI MAURO
Ubicazione: **VIA PRAISSOLA n. 74**

**DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA**






9 LOCALIZZAZIONE RISPETTO LA RETE ECOLOGICA SOVRALocale E LOCALE


La rete ecologica è un insieme di habitat, tra loro interconnessi, volto alla salvaguardia della biodiversità di una determinata area. Il concetto di “rete” è legato al fatto che le aree e gli habitat meritevoli di tutela non sono tra loro disgiunti, bensì connessi per formare una sorta di maglia continua. In questo modo si viene a creare una sorta di “infrastruttura” rurale ed ambientale in grado di connettere e relazionare ambiti territoriali separati e lontani. Da ciò deriva che il concetto di rete ecologica non può essere rigidamente confinato all'interno degli ambiti amministrativi territoriali (comuni, province, etc.) ma deve essere inserito piuttosto a livello di area vasta. La rete ecologica, quindi, ha un limitato valore se considerata fine a se stessa, ma assume massimo significato se inserita in un contesto ben più ampio come quello di vasta area.

La rete ecologica individuata a scala sovraordinata, sia regionale che provinciale, non individua in corrispondenza degli ambiti elementi significativi.

Estratto tavola del sistema del territorio rurale e della rete ecologica del PTRC – Alta Pianura veronese



Estratto tavola del sistema ambientale del PTCP della Provincia di Verona




LEGENDA




Sistema ecorelazionale:			Sorgente (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36 - 40)
	Area nucleo (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 49)		Risorgiva (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 25 - 36 - 40)
	Isola ad elevata naturalità (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 49)		Corso d'acqua (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Corridoio ecologico (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 49)		Specchio d'acqua (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36)
	Area di connessione naturalistica (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 50)		Golena (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36)
	Area di rinaturalizzazione (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 51)		Macchia boscata (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Sito di Importanza Comunitaria (SIC) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Monumento geologico (geosito) (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36)
	Zona di Protezione Speciale (ZPS) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Monumento botanico (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36)
	Riserva istituita (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Area relitta naturale (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 51)
	Parco istituito (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Cava da recuperare (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 29)
	Biotopo regionale (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 49)		Discarica da recuperare (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 28)
	Zona umida (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7 - 21 - 22 - 36 - 40)		Barriera infrastrutturale (N.T.A.: Art. 48 - 49 - 50)
			Barriera naturale (N.T.A.: Art. 48 - 49 - 50)

La rete ecologica individuata a scala locale non individua in corrispondenza degli ambiti elementi significativi

Estratto tavola della Rete ecologica del PAT del Comune di San Bonifacio




Valori e tutele naturali - Rete ecologica locale

-  Area di connessione naturalistica
-  Corridoio ecologico Provinciale
-  Isola ad elevata naturalità

Valori e tutele naturali - Barriere

-  Barriere infrastrutturali

-  Confine comunale




10 LOCALIZZAZIONE RISPETTO I SITI NATURA 2000


Per quanto riguarda la naturalità del territorio, si sottolinea che all'interno del confine comunale non sono presenti ambiti SIC-ZPS. Si faccia riferimento ai siti della Rete Natura 2000 con particolare attenzione a:

- SIC IT3210042 Fiume Adige tra Badia Polesine e Verona est individuato ad una distanza di circa 10 km;
- SIC/ZPS IT3220037 Colli Berici individuato ad una distanza di circa 12,7 km.

Il Piano tematico denominato: "PROPOSTA DI ACCORDO ex ART. 6 l.r. 11/2004 PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI UNA AREA ARTIGIANALE SITA IN VIA PRAISSOLA n. 74 DI PROPRIETA' DEL SIGNOR MARINI MAURO non comporta alcuna modifica alla componente ambientale "RETE ECOLOGICA E BIODIVERSITÀ".



Distanza dai Siti Natura 2000




11 USO DEL SUOLO

Per meglio descrivere le motivazioni che giustificano l'impossibilità di effetti significativi negativi si riporta di seguito l'uso del suolo dell'area di intervento.

Per identificare gli usi del suolo che caratterizzano l'area di indagine è stato effettuato uno studio approfondito dei seguenti documenti: - La Carta della Copertura del Suolo, realizzata nel Progetto Corine (COoRdination of INformation on the Environment) dal Centro Nazionale Ricerche (CNR), intrapreso dalla Commissione della Comunità Europea, in seguito alla decisione del Consiglio Europeo del 27 giugno 1985. La carta è stata realizzata attraverso l'interpretazione di immagini Landsat MSS, TM di più periodi, Spot XS, affiancate dalla fotointerpretazione di immagini pancromatiche. La dimensione minima dell'area cartografata è di 25 ha, corrispondente, alla scala di 1:100.000, ad un quadrato di 5x5 mm; non sono rappresentati gli oggetti lineari di larghezza inferiore ai 100 m (1 mm sulla carta). L'area in oggetto è classificata come Area destinata ad attività industriali e spazi annessi – codice 1.2.1.1.

Copertura uso del suolo Regione Veneto – Aggiornamento 2012



Legenda

Area PI tematico San Bonifacio

Comuni

Ritagliato

Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi

Frutteti

Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)

Sistemi colturali e particellari complessi

Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)

Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione

Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata

Terreni arabili in aree irrigue

Terreni arabili in aree non irrigue

Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)

Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)

Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)

Vigneti

Legenda	codice
Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)	1.1.2.1
Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)	1.1.2.2
Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)	1.1.3.2
Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi	1.2.1.1
Terreni arabili in aree non irrigue	2.1.1
Terreni arabili in aree irrigue	2.1.2
Vigneti	2.2.1
Frutteti	2.2.2
Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione	2.3.1
Sistemi colturali e particellari complessi	2.4.2
Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)	1.2.2.3

12 IDENTIFICAZIONE E MISURA DEGLI EFFETTI CON RIFERIMENTO AGLI HABITAT, HABITAT DI SPECIE, E SPECIE NEI CONFRONTI DEI QUALI SI PRODUCONO

Per la valutazione degli effetti prodotti dalle azioni ammesse dal Piano degli Interventi tematico “PROPOSTA DI ACCORDO ex ART. 6 l.r. 11/2004 PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI UNA AREA ARTIGIANALE SITA IN VIA PRAISSOLA n. 74 DI PROPRIETA' DEL SIGNOR MARINI MAURO” individuata nel comune di San Bonifacio (VR) si considerano i potenziali fattori di disturbo e perturbazione che possono indurre incidenza sia nella fase di cantiere che nella fase di utilizzo/esercizio per quanto riguarda le azioni di piano attuabili a seguito dell'efficacia del Piano degli Interventi.

Nel caso in oggetto, nessuna azione di piano prevede azioni che comportino modifiche territoriali, né in termini di utilizzo del suolo, né in termini di trasformazioni di fabbricati.

Nel presente paragrafo si identificano, i fattori di perturbazione sulle componenti ambientali generati dalla realizzazione dell'intervento. Tali fattori di perturbazione sono quelli che possono comportare alterazioni sulle componenti ambientali in grado di produrre effetti perturbativi sugli habitat e le specie potenzialmente presenti nell'area di analisi. In relazione ai contenuti del piano, progetto o intervento, ciascuno dei fattori riportati all'allegato B della DGRV 1400/2017 deve essere esaminato per verificarne l'eventuale sussistenza. I fattori di perturbazione identificati fanno riferimento all'elenco delle pressioni, minacce e attività elaborato dalla DG Ambiente e dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e pubblicato nel portale di riferimento della Commissione europea a seguito della Decisione di esecuzione della Commissione n. 484, del 11 luglio 2011.

E' pertanto necessario definire il perimetro dove la pressione, la minaccia o l'attività sono previsti, ovvero quello direttamente determinato dall'intervento. Per i codici identificati con le lettere H ed I, invece, va calcolata l'area massima di influenza sulla base di modelli o sulla base del principio di precauzione.

Anche nel caso in esame è quindi possibile distinguere fattori di pressione la cui estensione coincide con l'area occupata direttamente dall'intervento da quelli la cui estensione è più ampia.

Si tratta, in particolare dei fattori H04.03 Altri inquinanti dell'aria e H06.01.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari.

Si presentano, nel seguito, le considerazioni alla base della definizione dei parametri indicati in tabella per questi due fattori. La medesima estensione è stata attribuita agli effetti derivanti dal manifestarsi di questi fenomeni di alterazione ambientale.

Analizzando le azioni e le attività conseguenti alla realizzazione dei progetti, è stata fatta una valutazione per ognuno dei fattori indicati nell'Allegato B della DGR 1400/2017, identificando quelli che possono essere innescati.

Per ciascuno dei fattori considerati, identificati sulla base delle possibili variazioni delle condizioni in assenza dell'intervento, è stata fatta nei paragrafi precedenti una puntuale descrizione e valutazione.

Nella tabella che segue si elencano i principali fattori perturbativi, le alterazioni delle componenti ambientali prodotte che determinano tali fattori di perturbazione.

Tali fattori perturbativi costituiscono la lettura delle azioni di progetto, per ciascuna delle quali viene definito un buffer legato al massimo inviluppo dato dalle possibili incidenze.

Alcune delle azioni di progetto comportano emissioni non significative relativamente alle incidenze ipotizzabili, pertanto si escludono a priori.

A partire da questa lista di fattori di perturbazione è possibile elencare come di seguito i potenziali effetti dell'intervento su habitat e specie, come di seguito riassumibili:

- 1) riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie (sottrazioni di superfici naturali o seminaturali);
- 2) riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo (interferenze con le linee preferenziali di spostamento della fauna terrestre);
- 3) lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli (eliminazione di individui delle specie poco o per nulla mobili);
- 4) disturbo delle specie faunistiche associato alle emissioni sonore (attività di costruzione, trasporto ecc...)
- 5) alterazione quali-quantitativa delle risorse ambientali (aria, acqua, suolo)

Nella tabella che segue si elencano i principali fattori perturbativi (in riferimento all'Allegato B alla DGRV n° 1400/2017), le alterazioni delle componenti ambientali prodotte dal progetto che determinano tali fattori di perturbazione.

Tali fattori perturbativi costituiscono la lettura delle azioni di progetto, per ciascuna delle quali viene definito un buffer legato al massimo inviluppo dato dalle possibili incidenze.

Alcune delle azioni di progetto comportano emissioni non significative relativamente alle incidenze ipotizzabili, pertanto si escludono a priori.

Fasi di progetto	Fattori perturbativi Decisione 2011/484/UE (Allegato B DGR 1400/2017)		Alterazione delle componenti ambientali
	Codice	Descrizione	
<u>Fase di cantiere:</u> Scotico terreno. Scavi Costruzione murature, aree scoperte. <u>Fase esercizio:</u> Presenza dei fabbricati	E01.01	Urbanizzazione continua	Sottrazione/Consumo di suolo
<u>Fase di cantiere:</u> Scotico terreno. Scavi, rimodellamento e movimenti terra. Costruzione murature, piazzali <u>Fase esercizio:</u> Presenza dei fabbricati	H06.01.01	Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari	Alterazione del clima acustico locale
Per individuare l'area influenzata dalle emissioni sonore si è considerata la propagazione del rumore prodotta dai macchinari tipicamente impiegati nelle attività che caratterizzano la realizzazione delle opere proposte, in considerazione dell'attenuazione del fenomeno al crescere della distanza. L'obiettivo è quello di definire la distanza entro la quale il rumore decade al di sotto della soglia di disturbo che si attesta su valori prossimi a 50 dB(A). Al di sopra di questa soglia si osservano gli effetti del disturbo da rumore sulle specie della fauna selvatica (Reijnen e Thissen 1986, in Dinetti, 2000).			
<u>Fase di cantiere:</u> Scotico terreno. Scavi, rimodellamento e movimenti terra. Costruzione murature, piazzali <u>Fase esercizio:</u> Presenza dei fabbricati	H04.03	Altre forme di inquinamento atmosferico	Alterazione qualità dell'aria
	H06.01	Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo	Alterazione del clima acustico locale
Le altre forme di inquinamento atmosferico sono dovute ai gas di scarico dei mezzi impiegati in cantiere ed alla dispersione di polveri associata al transito dei mezzi ed alla movimentazione di terre e rocce da scavo. In ragione dell'entità delle opere, dei mezzi coinvolti in fase di cantiere, l'emissione di gas di scarico riveste un'importanza secondaria e trascurabile in riferimento alla qualità dell'aria. Il fenomeno coinvolge le immediate vicinanze delle aree in lavorazione ad una distanza che può essere stimata nell'ordine di alcune decine di metri. Si tratta peraltro di un'alterazione temporanea e completamente reversibile.			
<u>Fase di cantiere:</u> Scotico terreno. Scavi, rimodellamento versante e movimenti terra. Costruzione murature, piazzali	J03.01	Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie	Sottrazione/Consumo di suolo Alterazione qualità dell'aria

Fase esercizio: Presenza dei fabbricati			Alterazione del clima acustico locale
Fase esercizio: Presenza dei fabbricati	H06.02	Inquinamento luminoso	Alterazione clima luminoso
<p>La luce artificiale modifica il comportamento di un vasto numero di specie animali: altera le abitudini di vita; disturba la migrazione, la nidificazione e la riproduzione; riduce il territorio di caccia e l'offerta di cibo. Per questo fattore perturbativo, si evidenzia che si tratta di un fenomeno che non costituisce una conseguenza della normale operatività della fase di cantiere, ma riguarda esclusivamente la fase di esercizio.</p> <p>La presenza di nuove fonti luminose si verifica in fase di esercizio, ma gli spazi aperti saranno illuminati ai sensi della normativa vigente, utilizzando corpi illuminanti rispondenti alla normativa volta a ridurre l'inquinamento atmosferico.</p>			

Definizione del fattore: H06.01.01 SORGENTE PUNTIFORME O INQUINAMENTO ACUSTICO IRREGOLARE

Per individuare l'area influenzata dalle emissioni sonore si è considerata la propagazione del rumore prodotta dai macchinari tipicamente impiegati nelle attività che caratterizzano la realizzazione delle opere proposte, in considerazione dell'attenuazione del fenomeno al crescere della distanza.

L'obiettivo è quello di definire la distanza entro la quale il rumore decade al di sotto della soglia di disturbo che si attesta su valori prossimi a 50 dB(A). Al di sopra di questa soglia si osservano gli effetti del disturbo da rumore sulle specie della fauna selvatica (Reijnen e Thissen 1986, in Dinetti, 2000).

L'attenuazione dovuta alla distanza (Att_{sfer}) tra la sorgente sonora e il ricettore, considerando una propagazione di tipo semisferico in campo libero, è data dalla formula:

$$Att_{sfer} = 20 \times \log(r / r_0) - 3$$

Dove:

Att_{sfer} = attenuazione dovuta alla distanza (dBA);

r = distanza tra sorgente e recettore (m);

r_0 = distanza di riferimento, in genere 10 m.

PROPOGAZIONE DEL RUMORE IN CAMPO LIBERO

Nella seguente Tabella si riportano i valori di attenuazione atmosferica del rumore riferiti ad alcuni macchinari generalmente utilizzati nelle operazioni di movimento terra (che rappresentano le operazioni maggiormente impattanti in termini di emissioni sonore nella fase di cantiere).

Macchina operatrice	Distanza dalla sorgente (m)	50	100	200	300	400	500	750	1000
	Attenuazione	11	17	24	27	30	31	35	37
	Rumore alla fonte (dBA)	Rumore attenuato a distanza dalla sorgente (dBA)							
Autocarro	80	69	63	56	53	50	49	45	43
Pala Meccanica	75	64	58	51	48	45	44	40	38
Escavatore	90	79	73	66	63	60	59	55	53
Ruspa	95	84	78	71	68	65	64	60	58

PROPOGAZIONE DEL RUMORE IN CAMPO LIBERO

È opportuno notare che i dati riportati in tabella si riferiscono ad una propagazione sonora in campo libero. Nella realtà, invece, il livello sonoro decade col crescere della distanza più rapidamente di quanto previsto dalle relazioni matematiche. Le cause principali di questo fenomeno sono:

- presenza di vegetazione tra sorgente e ricevente;
- effetti di natura meteorologica;
- barriere naturali o artificiali (ottenute, ad esempio, posizionando adeguatamente i cumuli di
- materiale provenienti dagli scavi o dovute alla presenza di edifici e altre strutture nelle vicinanze del punto di generazione del disturbo).

In particolare la vegetazione esercita un notevole effetto di attenuazione del livello sonoro e la presenza di ampie masse di vegetazione (foresta con sottobosco fitto e persistente) tra la sorgente sonora e il ricettore permette l'attenuazione di 5-6 dBA per ogni 100 m di massa vegetale densa).

Ipotizzando un'attenuazione media di 4 dBA per ogni 100 m si ottengono i valori riportati nella seguente Tabella.

PROPAGAZIONE DEL RUMORE IN PRESENZA DI VEGETAZIONE E/O BARRIERE NATURALI E ARTIFICIALI

Macchina operatrice	Distanza dalla sorgente (m)	50	100	200	300	400	500	750	1000
	Attenuazione	13	21	32	39	46	51	65	77
	Rumore alla fonte (dBA)	Rumore attenuato a distanza dalla sorgente (dBA)							
Autocarro	80	67	59	48	41	34	29	15	3
Pala Meccanica	75	62	54	43	36	29	24	10	-
Escavatore	90	77	69	58	51	44	39	25	13
Ruspa	95	82	74	63	56	49	44	30	18

Il rumore è pertanto una conseguenza inevitabile delle attività estrattive e dipende dal tipo di strumentazione utilizzata per effettuare le lavorazioni. Tutte le fasi, riguardanti lo scotico del terreno vegetale, il trasporto all'interno del cantiere e ai centri di utilizzazione vengono eseguite con tecniche tradizionali e con l'ausilio di pale cingolate, gommate e autocarri.

VALORE SOGLIA DI DISTURBO PER LA FAUNA SELVATICA

Per individuare l'area influenzata dalle emissioni sonore si è considerata la propagazione del rumore prodotta dai macchinari tipicamente impiegati nelle attività che caratterizzano la realizzazione delle opere proposte, in considerazione dell'attenuazione del fenomeno al crescere della distanza.

L'obiettivo, in particolare, è quello di definire la distanza entro la quale il rumore decade al di sotto della soglia di disturbo per la fauna selvatica.

In bibliografia, tale soglia di disturbo si attesta su valori che compresi tra 45-55 dbA.

Nel manuale pubblicato da ISPRA nel 2011 "Frammentazione del territorio da infrastrutture lineari", con riferimento all'avifauna, si evidenzia come il rumore alteri la possibilità di comunicare attraverso le emissioni canore. Questi effetti si verificano a partire da 40-50 dbA.

In uno studio di Reijnen e Thissen (1986, in Dinetti, 2000), si è potuto constatare che gli effetti del disturbo da rumore sulle specie della fauna si manifestano al di sopra di un valore minimo di circa 50 dbA.

Gli animali rispondono all'inquinamento acustico alterando gli schemi di attività, con un incremento ad esempio del ritmo cardiaco e un aumento della produzione di ormoni da stress (Algers et al., 1978). Negli animali domestici e da laboratorio sottoposti a rumori intensi e duraturi tali effetti compaiono già a valori tra 85 e 89 dB (livelli comunque non raggiunti all'esterno del sedime).

Una altra caratteristica del rumore che influenza il fenomeno del disturbo è la frequenza.

Gli ultrasuoni sono suoni ad alta frequenza (superiore a 20 KHz) normalmente non percepibili dall'orecchio umano ma avvertiti da molti animali. Dato che molti animali selvatici dipendono dal loro udito per la loro stessa sopravvivenza la ricerca ha dimostrato che interferire nella loro soglia di frequenza crea in loro un tale disturbo da essere costretti ad allontanarsi.

Felini, canidi ed altri mammiferi di taglia media o grande possono essere infastiditi da ultrasuoni a frequenze relativamente basse, al limite dell'udibile (18-27 KHz), mentre non dovrebbero risentire delle frequenze più alte che causano disturbo a roditori e insetti.

Gli uccelli sono poco sensibili agli ultrasuoni mentre vengono infastiditi da suoni più bassi in frequenza. La soglia uditiva degli uccelli spazia mediamente da un minimo di circa 40 Hz ad un massimo di circa 10.000

Hz, con l'optimum tra i 1.000 e i 4.000 Hz. Fermo restando che negli uccelli il senso prevalente è la vista, l'udito ha comunque una funzione biologica molto importante e può essere soggetto a pressioni adattative forti. In tutte le specie i suoni sono utilizzati per comunicare tra individui conspecifici e l'esempio più significativo si trova negli uccelli canori.


Alcuni fattori ambientali, come la struttura della vegetazione circostante e i tipi di habitat adiacenti, possono influenzare la diffusione del rumore e la densità degli animali, in particolare degli uccelli, e perciò influenzare il grado di impatto dell'inquinamento acustico. È stato rilevato anche che, se l'ambiente circostante fornisce sufficienti habitat riproduttivi essenziali che sono rari o scomparsi nell'intorno, la densità degli uccelli lungo le strade non è necessariamente ridotta, anche se l'inquinamento ed altri effetti possono ridurre la qualità ambientale di tali habitat (Meunier et al., 1999). Va inoltre tenuto conto che, secondo diversi studi, quando gli uccelli vengono sottoposti ripetutamente a disturbo acustico senza che a questo si associ un reale pericolo, essi sono perfettamente in grado di "abituarsi" al disturbo stesso, senza mostrare segni evidenti di stress (si veda ad es. Fornasari e Calvi, 2003). A ciò va inoltre aggiunto che gli uccelli sono molto mobili (in particolare durante lo svernamento), per cui una eventuale fonte di disturbo può essere evitata spostandosi in aree più tranquille.

Analogamente alla componente ornitica, anche la bibliografia relativa alla chiroterofauna, evidenzia come l'impatto acustico (Bjorn M. Siemers, Andrea Schaub, 2008 e 2010¹) sia particolarmente significativo solo nelle vicinanze delle fonti emissive entro una fascia di ampiezza dell'ordine di grandezza di alcune decine di metri (50 metri nel caso citato dall'articolo, in cui si faceva riferimento ad una autostrada ad elevata percorrenza). Tale incidenza negativa si esplica, non tanto nell'impedimento della frequentazione dei territori disturbati, ma in un aumento del tempo di volo di caccia per poter mantenere la medesima efficienza predatoria di un ambito indisturbato.

Il lavoro di B.M. Siemers e A.Schaub evidenzia inoltre come non sia significativo tanto il volume del rumore prodotto (dB) bensì la frequenza del rumore medesimo, ad influenzare negativamente l'esplicazione dei normali cicli vitali delle popolazioni di chiroteri.

Per individuare l'area influenzata dalle emissioni sonore si è considerata la propagazione del rumore prodotta dai macchinari tipicamente impiegati nelle attività che caratterizzano la realizzazione delle opere proposte, in considerazione dell'attenuazione del fenomeno al crescere della distanza.

L'obiettivo, in particolare, è quello di definire la distanza entro la quale il rumore decade al di sotto della soglia di disturbo per la fauna selvatica. In bibliografia, tale soglia di disturbo si attesta su valori che compresi tra 45-55 dbA.



Frequenze di massima sensibilità dei volatili

¹ Björn M. Siemers and Andrea Schaub, Proc. R. Soc. B published online 17 November 2010, "Hunting at the highway: traffic noise reduces foraging efficiency in acoustic predators" – THE ROYAL SOCIETY BIOLOGICAL SCIENCES.
Björn M. Siemers and Andrea Schaub, The Journal of Experimental Biology 211, 3174-3180 Published by The Company of Biologists 2008, "Foraging bats avoid noise" - THE JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY.

Con riferimento all'area di influenza dei fattori di pressione, come precisato in allegato B della DGR 1400/2017, per i codici identificati con le lettere A, B, C, D, E, F, G e J, è necessario definire il perimetro dove la pressione, la minaccia o l'attività sono previsti, ovvero quello direttamente determinato dall'intervento.

Per i codici identificati con le lettere H ed I, invece, va calcolata l'area massima di influenza sulla base di modelli o sulla base del principio di precauzione.

Anche nel caso in esame è quindi possibile distinguere fattori di pressione la cui estensione coincide con l'area occupata direttamente dall'intervento da quelli la cui estensione è più ampia.

Si tratta, in particolare dei fattori H04.03 Altri inquinanti dell'aria e H06.01.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari.

Nel caso in esame considerando la particolare tipologia progettuale analizzata, le principali interferenze provocate sulla fauna dalle emissioni acustiche/vibrazionali in fase di cantiere e di esercizio, nei confronti della fauna presente nelle aree della Rete Natura 2000, rimandano essenzialmente alle seguenti categorie:

- Capacità di accoglienza dell'habitat, che diminuirà in corrispondenza dell'area cantierizzata nonché, delle sue immediate adiacenze, a causa delle immissioni sonore, che potrebbero portare anche una temporanea ridefinizione delle aree di nidificazione e/o riproduzione in genere della fauna;
- Libertà di movimento della fauna, che verrà ridotta a causa soprattutto degli ostacoli fisici, ma anche in misura minore, a causa delle emissioni sonore e visive.

Tali impatti si ritengono localizzati ed in particolare limitati alle aree prossime a quelle di progetto, senza arrivare ad interferire direttamente con le aree della Rete Natura 2000.

12.1. VALUTAZIONI DEI PRINCIPALI EFFETTI PREVISTI

Emissioni e rumori

I rumori prodotti in fase di cantiere saranno relativi alle emissioni acustiche prodotte dal funzionamento dei mezzi d'opera e delle diverse attività di cantiere. In fase di esercizio non si avranno particolari emissioni acustiche.

Si ritiene pertanto che il contributo del progetto in esame non sia significativo, e che la distanza dai Siti Rete Natura 2000 consenta di considerare significative le interferenze da parte del progetto sia in fase di cantiere che in fase di esercizio.

Fase di cantiere:

Le emissioni e i rumori prodotti in fase di cantiere sono legati ai mezzi che sono caratterizzati da emissioni temporanee, comunque conformi ai certificati di omologazione (è compito della ditta che effettua i lavori verificare l'utilizzo di mezzi a ridotte emissioni in modo da garantire una maggiore salubrità dell'aria) e in quanto previsto dalla normativa vigente.

Si considerano:

- deposizione al suolo di parti di carico di materiali incoerenti trasportati dai mezzi pesanti e la loro dispersione nell'aria per un certo tempo;
- la dispersione e deposizione al suolo di polveri in fase di lavorazione;
- il risollevarsi di polveri a causa di presenza di vento naturale e di quello creato dal passaggio di mezzi meccanici.

Le azioni a maggior incidenza del fenomeno sono pertanto gli scavi, gli sbancamenti, l'esercizio degli impianti di betonaggio, la movimentazione dei materiali sulla viabilità di cantiere e ordinaria.

Le emissioni provenienti dagli scarichi dei mezzi sopra indicati sono primariamente: PM, NOX, monossido di carbonio (CO), composti organici volatili (VOCs) e biossido di zolfo (SO₂).

Queste emissioni avranno comunque un effetto trascurabile sulla qualità dell'aria nell'area considerata, in quanto si tratta di effetti temporanei ed a reversibilità alta (in quanto al termine dell'azione di progetto cessa l'impatto).

Non vi sono elementi di criticità nello stato attuale dell'atmosfera nell'intorno e nel sito.

Dato il carattere saltuario di tali effetti, e la loro reversibilità, le perturbazioni sono valutabili di lieve entità, visto anche il tipo di intervento di medie dimensioni.

L'intervento, non comporta alcuna interferenza con i siti di nidificazione e alimentazione presenti all'interno dell'area di influenza considerata, essendo localizzata in ambito già prevalentemente urbanizzato.

Fase di esercizio:

Dal punto di vista acustico non si ritiene necessario un particolare studio del clima acustico, in quanto l'ambito di progetto si trova in prossimità di un tessuto già urbanizzato.

Gli interventi previsti non comportano alcun effetto significativo rispetto al SIC e agli habitat individuati all'interno dello stesso. La fase di esercizio, quindi la presenza dei fabbricati, si presume non possa comportare azioni che comportino disturbi e possibili impatti sul sito Natura 2000.

Rifiuti

Fase di cantiere:

In fase di cantiere vi sarà la produzione di rifiuti tipica del comparto edile.

Fase di esercizio:

In fase di esercizio, si avrà la produzione limitata dovuta alla funzione sociale dell'ambito. Le interferenze, riconducibili alla normale gestione dei rifiuti, sono di lieve o media entità. Particolare attenzione dovrà essere prestata agli accorgimenti atti a ridurre il rischio di dispersione di sostanze polverulente o liquide. I rifiuti prodotti in fase di realizzazione dell'intervento dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente. Non verrà previsto alcuno scarico di materiale di qualsiasi natura e consistenza all'interno delle zone limitrofe all'area di intervento.

Emissioni

Fase di cantiere:

Le emissioni prodotte dall'attività saranno legate alla sola fase di cantiere e si riconosce la produzione dei seguenti elementi di disturbo delle condizioni ambientali naturali:

- a) emissioni di gas di scarico prodotte dai mezzi meccanici;
- b) produzione di polveri prodotte dalle attività di scavo, dalla movimentazione di materiale e dalle operazioni edili;
- c) produzione di rumore prodotto dalle operazioni di cantiere.

Tutte queste emissioni sono riconducibili ai mezzi meccanici operanti nell'area ed a tutte le operazioni proprie del settore edile. Saranno confinate nelle ore lavorative diurne e, data la tipologia d'intervento, saranno di ridotta intensità, di breve durata e confinate nelle aree immediatamente adiacenti alle compagini di progetto.

Fase di esercizio:

In fase di esercizio le emissioni non si ritengono significative.

Suolo e sottosuolo

Fase di cantiere e di esercizio:

Si consideri l'occupazione temporanea delle aree in prossimità del cantiere, comunque di limitate dimensioni: comportano un'occupazione temporanea di suolo. L'occupazione è limitata al periodo di tempo necessario alla realizzazione del complesso edilizio. A lavori ultimati tutte le aree interferite verranno tempestivamente ripristinate e restituite agli usi originari.

Non si considera quindi che l'ingombro fisico permanente dell'intervento comporti una significativa sottrazione permanente di suolo naturale.

UTILIZZO DELLE RISORSE

Fase di cantiere e di esercizio:

Data la tipologia d'intervento, le risorse impiegate saranno prevalentemente quelle impiegate nell'edilizia

per la costruzione dei fabbricati.

Si ricorda che il progetto nel suo complesso non comporta la rimozione di vegetazione riconducibile a formazioni assimilabili ad habitat o specie elencate nell'allegato I della Direttiva Habitat, in quanto l'area d'intervento è interessata da attività agricola a parco, come si vede dall'analisi dell'uso del suolo.

12.2. ALTERAZIONI DIRETTE E INDIRETTE SULLE COMPONENTI AMBIENTALI ARIA, ACQUA, SUOLO

Le principali alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali (suolo, aria ed acqua), derivanti dalla realizzazione del progetto, sono riassunte di seguito.

Componenti ambientali	Alterazioni	Diretta o indiretta	Breve descrizione
ARIA	Emissioni gas combustibili	Diretta	Le attività di cantiere prevedono l'impiego di un certo numero di mezzi di cantiere e movimenti terra. Ciò comporterà dispersione di polveri e sostanze gassose, oltre a emissioni acustiche, che per il tipo di attività prevista non si considerano significative. Il buffer di analisi considerato, prudenzialmente 250 m, evidenzia come le aree interferite siano prevalentemente urbanizzate. Le azioni di progetto e comunque le misure precauzionali in fase di cantiere volte a contenere possibili disturbi, portano a dichiarare che il progetto non produce effetti significativi su habitat, habitat di specie e specie.
	Emissioni acustiche	Diretta	
	Sviluppo e diffusione di polveri	Diretta	
Vista la natura e la localizzazione dell'intervento si ritiene che gli impatti possano considerarsi non significativi			
SUOLO	Impermeabilizzazione suolo	Diretta	La realizzazione di quanto previsto dal progetto comporterà la sottrazione di suolo agricolo e sottosuolo per la realizzazione degli edifici a destinazione residenziale, in sostituzione di fabbricati degradati. L'ambito è individuato come da riqualificare e riconvertire, pertanto non comporta consumo di suolo agricolo.
	Sottrazione di suolo e sottosuolo	Diretta	
Vista la natura e la localizzazione dell'intervento si ritiene che gli impatti possano considerarsi non significativi			
ACQUA	Alterazione del regime idraulico delle acque superficiali	Indiretta	L'impermeabilizzazione delle superfici previste dal progetto in esame comporta un aumento del deflusso superficiale in quanto l'acqua non può infiltrare nel sottosuolo. Il tipo di intervento e le previsioni progettuali riferite alla modalità di gestione delle acque consentono di considerare gli effetti non significativi. Viene prevista uno specifico studio di compatibilità idraulica allegato alla Variante.
Vista la natura e la localizzazione dell'intervento si ritiene che gli impatti possano considerarsi non significativi			

12.3. ESCLUSIONE DEI POSSIBILI EFFETTI CON RIFERIMENTO AGLI HABITAT, HABITAT DI SPECIE E SPECIE NEI CONFRONTI DEI QUALI SI PRODUCONO

In riferimento, dunque, ai siti della rete Natura 2000 più prossimi all'area di progetto, riunite tutte le informazioni sul progetto in esame, analizzate le caratteristiche dei S.I.C./Z.P.S. in esame ed alla luce dei risultati della matrice di screening precedentemente elaborate si evince che per quanto riguarda:

La sottrazione di superficie del SIC/ZPS

Il progetto in questione è localizzato esternamente a siti Natura 2000. L'intervento non comporta azioni che possano portare a sottrazione di superficie ai Siti Rete Natura 2000.

Valutazione: dall'analisi condotta non risulta alcuna sottrazione di superfici di SIC/ZPS.

Possibile sottrazione di habitat di specie: Riduzione, alterazione o perdita di habitat e habitat di specie

Gli effetti di questo fattore si manifestano direttamente sugli habitat di specie e possono comportare la riduzione/perdita temporanea o permanente di questi habitat.

L'effetto si riferisce alla temporanea riduzione di habitat funzionale per la specie (alterazione del clima acustico) all'interno di tutta l'area di analisi (comprese quindi le aree interne al buffer di valutazione).

Le lavorazioni in fase di cantiere, con utilizzo di mezzi per la movimentazione della terra e il trasporto dei materiali, possono potenzialmente determinare effetti perturbativi all'interno del buffer di analisi e possono comportare una riduzione/perdita temporanea di habitat potenziale sia per la nidificazione di alcune specie sia per utilizzo trofico. Per la componente avifauna di interesse comunitario, si è già definito come per l'area di intervento si possa escludere la presenza di habitat di nidificazione per alcune delle specie individuate.

Valutazione: dall'analisi condotta non risulta alcuna sottrazione di habitat o di habitat di specie dovuta all'intervento considerato.

La distruzione della vegetazione di interesse conservazionistico

Come detto al punto precedente, l'intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000, non interessa formazioni riconducibili ad habitat Natura 2000. Non si ha, dunque, distruzione della vegetazione di interesse conservazionistico.

Valutazione: dall'analisi condotta non risulta alcuna distruzione di vegetazione di interesse conservazionistico

Perdita / frammentazione di habitat e di habitat di specie

Il progetto non comporta perdita/frammentazione di habitat e habitat di specie, in quanto è completamente esterno ai siti della Rete Natura 2000. Non si avrà, dunque, perdita o frammentazione di formazioni riconducibili ad habitat od habitat di specie presenti negli allegati della direttiva 92/43/CEE.

Valutazione: dall'analisi condotta non risulta alcuna distruzione di vegetazione di interesse conservazionistico

Il disturbo o il danneggiamento della fauna caratteristica.

Per quanto riguarda il disturbo o il danneggiamento della fauna caratteristica dei siti della Rete Natura 2000, descritta e analizzata in precedenza, si ritiene che, alla luce dell'analisi delle potenziali alterazioni dirette ed indirette, dell'ubicazione dell'ambito di intervento e della tipologia di interventi previsti, non sia oggettivamente probabile il verificarsi di significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole e di preservazione della fauna presente nei siti della Rete Natura 2000.

Valutazione: si ritiene che non sia oggettivamente probabile il verificarsi di significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole e di preservazione della fauna presente nei siti della Rete Natura 2000

Possibile perturbazione/disturbo alla specie: inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari e perdita diretta di specie per utilizzo di mezzi meccanici

In fase di cantiere si avranno le emissioni tipiche di cantieri edili.

Gli effetti di questo fattore si manifestano direttamente sulle specie e possono comportare disturbo/perturbazione. Tali effetti influenzano la dinamica della popolazione in relazione alla loro intensità, frequenza e periodicità.

Per quanto riguarda la perdita diretta di specie per utilizzo mezzi meccanici, gli effetti si riferiscono alla perdita diretta di esemplari di specie (anfibi, rettili e piante) in area di cantiere durante le operazioni di movimentazione del terreno.

Le emissioni acustiche derivanti dall'attività di cantiere non interferiranno in alcuna misura con le aree Natura 2000, data sia la distanza che intercorre fra i siti Natura 2000 e l'area d'intervento che l'entità delle emissioni potenzialmente prodotte.

Le emissioni sonore date dalle attività previste dal progetto dovranno rispettare i limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale mentre le emissioni (polveri, vapori, ecc) dovranno essere conformi alla normativa vigente.

Dall'analisi effettuata sulle potenziali alterazioni prodotte risulta che l'emissione di rumore generato in fase di cantiere rappresenta sicuramente l'alterazione ambientale con la maggiore diffusione spaziale.

L'effetto di disturbo viene generato dai rumori emessi in fase di cantiere dalle attività dei mezzi motorizzati (escavatori, betoniere, veicoli per il trasporto di terra e materiali) e dalla presenza degli addetti ai lavori. In fase di esercizio questo fattore si intende trascurabile (presenza dei residenti).

Per quanto riguarda la fase di esercizio il disturbo legato al rumore emesso si può ritenere trascurabile in considerazione del rumore di fondo già presente.

L'incidenza data dal nuovo progetto pertanto non altera il clima acustico e le emissioni in modo significativo, non comportando alcuna incidenza nei confronti dei SIC appartenenti alla Rete Natura 2000.

Il rumore risulta di fatto un impatto reversibile, e legato soprattutto alla fase di cantiere, che avrà una durata molto limitata e verrà iniziato in periodo in cui non sono previste le fasi della nidificazione, rendendo di fatto nullo qualsiasi possibile effetto di disturbo dell'avifauna.

Valutazione: Si valutano le attività di cantiere, comunque limitate nel tempo per il tipo di intervento previsto. A cantiere attivato l'impiego dei mezzi di movimento terra per effettuare i livellamenti del terreno e le operazioni di scavo, generano rumore che può impattare per lo più su uccelli e mammiferi. Le operazioni di rimozione dello strato di terreno vegetale, i successivi scavi e i movimenti terra non determinano però una significativa riduzione di superficie di habitat di specie, considerando la presenza soprattutto di rettili presenti o alle specie di uccelli che utilizzano questi ambienti come siti di rifugio, di nidificazione o come aree di alimentazione. L'impatto generato dalla fase di cantiere è limitato e reversibile.

Non si prevede il passaggio dei mezzi di cantiere nelle aree circostanti se non nell'immediato intorno dell'edificio di proprietà già edificato e nell'area di pertinenza del cantiere.

Non si prospetta quindi nessuna trasformazione ulteriore riduzione diretta di habitat di specie rispetto a quanto valutato in questa relazione.

Si ritiene in conclusione che in relazione al rumore e alle vibrazioni prodotte dall'attuazione del progetto valutato, non sia oggettivamente probabile il verificarsi di significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole e di preservazione della fauna presente nei siti della Rete Natura 2000

Emissioni in atmosfera

In fase di realizzazione del nuovo intervento edilizio i potenziali impatti sulla qualità dell'aria sono determinati dalle attività di cantiere che possono comportare problemi d'immissione di gas di scarico e di polveri nei bassi strati dell'atmosfera e di successiva deposizione al suolo.

Gli interventi di cantiere maggiormente responsabili dell'alterazione della qualità dell'aria sono:

- la movimentazione dei materiali sulla viabilità ordinaria e di cantiere, con particolare riferimento ai mezzi pesanti;
- le operazioni di scavo del terreno e di scavo delle fondazioni del fabbricato;
- gli interventi di posa in opera delle murature, degli allacciamenti e degli impianti;
- le attività dei mezzi d'opera nel cantiere e il trasporto dei materiali.

Tali perturbazioni sono completamente reversibili, essendo associate alla fase di costruzione, limitate nel tempo e nello spazio e di entità contenuta. L'area soggetta all'aumento della concentrazione di polveri ed inquinanti in atmosfera è di fatto circoscritta a quella di cantiere e al suo immediato intorno e le attività di cantiere si svolgono in un arco di tempo che, riferito agli intervalli temporali usualmente considerati per valutare le alterazioni sulla qualità dell'aria, costituisce un breve periodo.

Sono pertanto considerati trascurabili gli effetti derivanti dalle emissioni in atmosfera date dai mezzi di cantiere. Tali emissioni non comprese nell'area di inviluppo definita dalle emissioni rumorose, inseriti sulla cartografia dell'uso del suolo nell'area analizzata, che comprende un buffer di 250 m dall'area di analisi, buffer valutata su un'ipotesi di emissioni acustiche legate all'attività analizzata.

In fase di gestione, non si avranno particolari tipologie di emissione.

Valutazione: Data la distanza fra i siti Natura 2000 e l'area d'intervento e l'entità delle emissioni prodotte sia in fase di cantiere che in fase di gestione, non si ritiene che vi saranno ripercussioni sullo stato di qualità dei siti della rete Natura 2000.

L'aumento del traffico

In fase di cantiere si avrà un aumento del traffico dovuto ai mezzi d'opera, incremento limitato alla durata del cantiere stesso. In fase di esercizio vi sarà un certo incremento di traffico leggero indotto dalla realizzazione degli edifici sociali. Tale incremento risulta comunque limitato e la viabilità utilizzata non si sviluppa, neanche in minima parte, all'interno di aree della Rete Natura 2000.

Valutazione: La realizzazione di quanto previsto dal progetto non comporta alcuna modifica interferenza significativa che possa compromettere i siti della Rete Natura 2000.

Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie

Questo effetto si riferisce alla possibilità di allontanamento di specie dal loro habitat per il disturbo provocato dalla presenza dei residenti. Tale presenza può ripercuotersi soprattutto sugli uccelli che frequentano gli ambienti contermini.

Valutazione: Si ritiene tuttavia che tale effetto possa essere considerato trascurabile, in relazione al disturbo di fondo già presente all'interno dell'area di analisi, localizzata in ambito parzialmente urbanizzato

Inquinamento luminoso

Gli impianti sia da cedere come opera di pubblica, sia quelli privati dovranno:

- essere realizzati in modo da prevenire l'inquinamento luminoso, definito come ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste;
- essere adeguatamente calibrati nella scelta del tipo di sorgente luminosa e nella collocazione e tipologia dei corpi o apparecchi illuminati. Gli apparecchi illuminanti devono assolvere la funzione di distribuire, diffondere e indirizzare il flusso emesso dalla sorgente luminosa verso la direzione utile, assicurando il miglior rendimento luminoso possibile;

- essere dotati di regolatore di flusso luminoso o in grado di effettuare in automatico un'accensione/spegnimento alternato dei punti luminosi in relazione all'orario o necessità di utilizzo.
- ricercare i migliori standard di rendimento, affidabilità ed economia di esercizio, anche attraverso l'impiego di sorgenti di luce realizzate da diodi luminosi (LED) e/o alimentazione a pannelli fotovoltaici;
- nel rispetto dei requisiti tecnici prescritti, la tipologia dei corpi illuminanti dovrà essere coerente con i caratteri del contesto urbano ed ambientale.

L'utilizzo di tali tecnologie non comportano alcuna emissione che possa dare effetti significativi nei confronti della fauna di passaggio.

Rifiuti

Per questo fattore perturbativo, con riferimento all'inquinamento del suolo, si considera un fenomeno che non costituisce una conseguenza della normale operatività della fase di cantiere, ma si può verificare in seguito a sversamenti accidentali di sostanze inquinanti sul suolo. L'organizzazione corretta del cantiere costituisce di per sé un elemento in grado di limitare fortemente, se non escludere il fenomeno, che in ogni caso è spazialmente molto limitato.

In sede di progetto dovranno essere individuate, in accordo con gli enti competenti e gli uffici comunali, idonee aree per l'alloggiamento degli impianti tecnologici (cabine, vani contatori, ecc...)

e per la raccolta dei rifiuti qualora richiesta dall'ente preposto. Tali aree dovranno essere studiate e localizzate in modo da integrarsi con gli spazi pubblici e privati, tenendo conto del decoro e della qualità urbana di detti spazi. Tali spazi non fanno parte degli standard di piano.

I rifiuti prodotti in fase di realizzazione dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

I rifiuti prodotti in fase di esercizio verranno smaltiti ai sensi della normativa vigente e comunque non comporteranno effetti sul SIC.

Valutazione: la gestione dei rifiuti (sia relativamente alla fase di cantiere che alla fase di esercizio) non comporta alcuna alterazione all'idoneità dell'habitat considerato nell'area di analisi data dalle azioni di progetto.

13 CONCLUSIONI

L'attenta analisi sia delle Azioni di progetto che delle caratteristiche degli interventi, portano alla conclusione che eventuali effetti perturbativi (quali ad esempio, rumori, emissioni, ecc.) aggiuntivi rispetto allo stato dei luoghi sono tali da poter escludere il manifestarsi di effetti significativi negativi per le specie di interesse comunitario frequentanti tale aree, in riferimento ai Siti di Importanza Comunitaria considerati.

Si ritiene di poter affermare che sussistano le condizioni di fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di incidenza del progetto, secondo quanto disposto dall'Allegato A., paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 /2017 per i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti negativi nei confronti di habitat e specie dei Siti Rete Natura 2000 nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate.

Gli effetti conseguenti all'attuazione non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000.

Per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della Rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate.

Tale conclusione è supportata dalle seguenti argomentazioni:

- Il grado di significatività delle incidenze attribuito non è significativo in ragione soprattutto della distanza di queste aree di espansione dai Siti Rete Natura 2000 considerati e per il fatto che tali interventi non prevedono sviluppi dell'edificato all'interno di matrici agricole di rilievo paesaggistico.
- l'attuazione delle azioni proposte dal progetto valutato non interferisce negativamente con gli obiettivi di conservazione del sito in esame e non determina un'azione di disturbo significativa (diretta e indiretta) nei confronti degli habitat e delle specie presenti nei Siti di Interesse Comunitario presenti in territorio comunale.
- Gli interventi in fase di cantiere determinano perturbazioni acustiche che comunque non si ripercuotono in maniera permanente sull'assetto faunistico limitrofo anche in considerazione del fatto che si tratta di un'area già interessata dalla presenza antropica e quindi da un livello di alterazione acustica già in essere. La fase di cantiere ha inoltre una durata limitata.
- la vagilità delle specie dell'avifauna stanziale presenti nell'area di valutazione del progetto determinerà un temporaneo allontanamento delle stesse durante la realizzazione degli interventi maggiormente rumorosi;
- L'attività di lavorazione che verrà svolta nell'area oggetto di escavazione, comporterà inevitabilmente la produzione, la manipolazione, il trasporto, il carico e/o lo stoccaggio materiale, che verrà trattato ai sensi della normativa vigente, prevedendo azioni di controllo delle emissioni di polveri attraverso un'attenta gestione del cantiere e delle attività previste, in modo da non arrecare disturbo alla potenziale avifauna migratrice attraversante eventualmente l'area.
- Le precauzioni, di cui si terrà conto in fase progettuale e in fase realizzativa, saranno finalizzate alla riduzione degli impatti generati dalle opere previste, e verranno stabilite in base alla consistenza ed entità delle opere di nuova realizzazione nelle diverse fasi di attuazione.
- In fase di cantiere verranno prese tutte le misure necessarie per mantenere un clima acustico rispondente alle specifiche richieste dal Piano di Classificazione Acustica comunale.
- Per quanto riguarda la produzione di rifiuti, le interferenze sono riconducibili alla normale gestione del ciclo, pertanto si considerano di lieve entità.

- Sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, il progetto oggetto di valutazione prevede di mantenere invariata l' idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014.
- Il progetto, non determina la possibilità del verificarsi di effetti negativi relativamente ai fattori di perturbazione considerati, in quanto le lavorazioni oggetto di analisi non comportano fasi significativamente rumorose, tali da poter far ipotizzare effetti negativi sull'ambiente circostante.
- L'intervento si attua su un sedime già urbanizzato localizzato in ambito parzialmente edificato e raggiungibile da strade esistenti senza apertura di nuove vie di accesso;

In conclusione si può affermare che l'intervento non produce effetti negativi significativi all'attuazione delle azioni di progetto in relazione ai Siti della Rete Natura 2000.

Si conferma pertanto che per l'istanza non è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 D.G.R. n° 1400 del 20017 al punto 23: **piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.**

In riferimento al punto 1, dell'Allegato A, paragrafo 2.2 D.G.R. n° 1400 del 20017, si riportano le prescrizioni di cui al parere Motivato di approvazione del PAT di san Bonifacio:

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, in sede di attuazione del Piano:

1. che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
2. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse, anche rispetto alla localizzazione, da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari";
3. che nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, degli articoli 1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 8, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 24.1, 24.3, 32, 35, 38, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 51.4.1, 51.4.3, 51.4.4, 51.5, 51.5.1, 51.5.2, 51.5.3, 51.5.4, 51.5.5, 51.5.6, 51.7, 52, 52.1, 52.2, 53, 54, 54.1, 55, 55.1, 55.2, 56, 56.1, 57, 58, 58.1, 59, 59.1, 60, 60.1 non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l' idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
5. che, al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annessi (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annessi (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza.", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 -

Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.).” nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all’IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

6. che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni:
 - impedire l’ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l’installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell’infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l’1% in modo da evitare ristagni d’acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell’infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall’infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;
7. che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 9.4, 16, 19, 20, 21, 24.2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31.1, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 51.4.2, 51.6, 51.6.1 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 8, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 24.1, 24.3, 32, 35, 38, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 51.4.1, 51.4.3, 51.4.4, 51.5, 51.5.1, 51.5.2, 51.5.3, 51.5.4, 51.5.5, 51.5.6, 51.7, 52, 52.1, 52.2, 53, 54, 54.1, 55, 55.1, 55.2, 56, 56.1, 57, 58, 58.1, 59, 59.1, 60, 60.1 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
8. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell’allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
9. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l’insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all’Autorità competente per la Valutazione d’Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
10. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

Verona, li 12/12/2018

Arch. Emanuela Volta

